



Ma gli ispettori Inps, sono competenti in materia contributiva?

Renzo La Costa

La domanda recata nel titolo può apparire del tutto infondata e neanche la questione sia da mettersi in discussione. A metterla invece in discussione è un recente caso affrontato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza nr. 11934 del 7.5.2019.

Il contenzioso pervenuto alla suprema Corte riguardava il recupero contributivo disposto a carico di un'azienda a seguito di accertamenti di ispettori INPS, in relazione a sgravi contributivi fruiti a norma della L. 448/1998 (nuove assunzioni a tempo indeterminato con incremento occupazionale netto).

Per quel che qui interessa, la società ricorrente sosteneva che gli ispettori dell'Inps erano privi del potere di accertamento in ordine alla ritualità dell'instaurazione dei rapporti di lavoro e della loro gestione, per cui erano incorsi nell'abuso di potere ed era, perciò, nullo, anche per incompetenza, l'accertamento compiuto sulle modalità istitutive del rapporto di lavoro tra i dipendenti di cui al verbale e la società ricorrente, con conseguente nullità del relativo verbale; quindi, secondo il presente assunto difensivo, gli ispettori dell'Inps avrebbero dovuto far accertare dagli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro, unici funzionari a ciò legittimati, il presupposto per la revoca del beneficio goduto dello sgravio contributivo e solo allora avrebbero potuto operare sull'aspetto contributivo di loro competenza.

A fronte di tale eccezione, la suprema Corte ha ripercorso le disposizioni normative inerenti i poteri accertativi dell'Inps. Invero, l'art. 3, comma 1, del D. L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con la legge 638 dell'11 novembre 1983, prevede espressamente che ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono conferiti i poteri: a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni; b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza dei rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi

e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni; al secondo comma è, poi, stabilito che i soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni; infine, al terzo comma dello stesso art. 3, è sancito che i datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da (ex) L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato e qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

Quindi, come è dato ben vedere, rientrava pienamente nella competenza degli ispettori dell'Inps procedere alla verifica dei rapporti di lavoro oggetto del loro accertamento al fine di acquisire le notizie attinenti alla loro stessa sussistenza, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni a carico dell'istituto di previdenza, non essendo affatto necessario, come infondatamente asserito dalla ricorrente, che l'accertamento del presupposto per la revoca del beneficio dello sgravio contributivo dovesse essere eseguito dagli ispettori del lavoro.

Tra l'altro si è anche chiarito (Cass. Sez. L. n. 5820 del 10.11.1979 *) che " I verbali di accertamento redatti dagli ispettori dell' INPS - i quali fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo." Pertanto, in difetto di una contraria dimostrazione da parte del ricorrente, il verbale di accertamento dell'ispettore dell'INPS ben può costituire valida fonte di convincimento dell'esistenza della suddetta qualità.

A tutto quanto sopra esposto, è seguito il rigetto del motivo di ricorso.

*(Conf a Cass. Sez. lav. n. 3700/78; per l'assimilazione ai poteri degli ispettori del lavoro in materia di vigilanza sull'adempimento degli obblighi contributivi v. anche Cass. Sez. lav. n. 14158 del 2.10.2002, secondo cui a norma dell'art. 3, comma primo, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali esercitano gli stessi poteri degli ispettori del lavoro in materia di polizia amministrativa, quando vigilano sull'osservanza, da parte degli imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi), oppure quando svolgono funzioni di polizia giudiziaria nel corso delle prime indagini dopo aver ricevuto notizie di reati in materia previdenziale o di lavoro;